

## Organismo Regionale per le Attività di Controllo

O.R.A.C.

**Obbligo 14** – Il Soggetto attuatore adotta il **sistema informatico utilizzato dal Ministero della salute**, finalizzato a raccogliere, registrare e archiviare in formato elettronico i dati per ciascuna operazione necessari per la sorveglianza, la valutazione, la gestione finanziaria, la verifica e l'audit, secondo quanto previsto dall'articolo 22 paragrafo 2 lettera d) del Regolamento (UE) 2021/241 e tenendo conto delle indicazioni che verranno fornite dal Ministero della salute.

**Riferimento al C.I.S.:** art. 5, co. 1, lett. o)

Funzione di controllo: prevenzione della corruzione / controllo strategico di gestione.

**Principali indicazioni ministeriali:** L'attività di rendicontazione deve essere registrata sul sistema informativo utilizzato dall'amministrazione centrale o sul sistema informativo Regis, in conformità con le procedure previste all'interno dei Sistemi di gestione e controllo delle singole amministrazioni centrali titolari di misure PNRR

Linee guida par. 5